

Federazione Gilda-Unams



SNADIR

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2024/2025

Unificazioni e/o Dimensionamenti della rete scolastica

F.A.Q.

Frequently Asked Questions

Le risposte alle domande e ai dubbi più frequenti

(aggiornamento del 5/7/2024)

Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione

SEGRETERIA NAZIONALE

Via del Castro Pretorio 30 – 00185 ROMA

Tel. 06 62280408 – Fax 06 81151651

<http://www.snadir.it>

e-mail: snadir@snadir.it

N° 10

D – Se un istituto subisce una unificazione e/o un dimensionamento, i docenti di religione interessati cosa devono fare per “ufficializzare” il passaggio?

R – *A tali docenti suggeriamo di presentare all’Ufficio Scolastico Regionale/Ambito territoriale di competenza il modulo – presente nel nostro sito – debitamente compilato e firmato con il quale esprime opzione o informare l’Ente in indirizzo del proprio spostamento conseguente ad unificazione e/o dimensionamento del proprio istituto.*

N° 9

D – Insegno in un Istituto Secondario di 1° grado; la mia scuola – dal prossimo anno scolastico – verrà unificata con un istituto comprensivo (scuola media) ubicato nello stesso comune. Cosa comporterà per me tale provvedimento?

R – *Le sue ore confluiranno nel nuovo istituto; ciò in quanto nei casi di unificazione di due o più istituzioni scolastiche dello stesso grado (cioè tutte di scuola secondaria di 1° grado oppure tutte di scuola secondaria di 2° grado) funzionanti nello stesso Comune, si forma un unico organico e, pertanto, i docenti di religione di ruolo presenti nei due o più istituti confluiscono nel nuovo istituto.*

Qualora l’unificazione non dovesse comportare una diminuzione di classi e, quindi, di ore, ogni docente sarà assegnato alle classi in cui impartiva l’insegnamento nell’anno scolastico precedente.

Qualora, invece, l’unificazione comporti una diminuzione di classi e, quindi, una perdita di ore, si dovrà stabilire chi dei docenti in questione diventa perdente posto o dovrà chiedere l’eventuale completamento in altro istituto. In questo caso si prenderà visione della graduatoria regionale articolata su ambiti territoriali diocesani e si individuerà (art. 10, commi 3 e 4 dell’O.M. n° 31 del 23 febbraio 2024) chi è l’eventuale perdente posto (ovviamente l’ultimo dei predetti docenti).

N° 8

D – Insegno in un Istituto Secondario di 1° grado; la mia scuola – dal prossimo anno scolastico – verrà unificata con un istituto comprensivo (scuola media) ubicato in un comune limitrofo. Cosa comporterà per me tale provvedimento?

R - *Rimarrà assegnato alla scuola di provenienza; infatti, nel caso di unificazione di due o più istituzioni scolastiche dello stesso grado (cioè tutte di*

scuola secondaria di 1° grado oppure tutte di scuola secondaria di 2° grado) ubicate in Comuni diversi, gli insegnanti di religione rimangono assegnati alle rispettive scuole di provenienza. Certamente se diminuiscono le classi nell'istituto di utilizzazione nel corrente anno scolastico, si dovrà stabilire chi dei docenti in questione diventa perdente posto o dovrà chiedere l'eventuale completamento in altro istituto. In questo caso si prenderà visione della graduatoria regionale articolata su ambiti territoriali diocesani e si individuerà (art. 10, commi 3 e 4 dell'O.M. n. 31 del 23 febbraio 2024) chi è l'eventuale perdente posto (ovviamente l'ultimo dei predetti docenti).

N° 7

D – Sono l'unico docente di religione in servizio in una Scuola media (A); tale scuola, dal primo settembre, cesserà di funzionare e le classi rimaste confluiranno in un'altra Scuola media dello stesso comune (scuola B): sarò sicuramente io il docente soprannumerario?

R – *Non necessariamente. Anche lei, già da adesso, ai fini della eventuale mobilità, viene considerato un docente di religione della Scuola media nella quale sono confluite le classi (scuola B); pertanto risulta soprannumerario, tra gli insegnanti di religione di tale istituto (lei compreso), colui che sarà in graduatoria regionale soprannumerari in posizione meno favorevole.*

N° 6

D – Insegno in un istituto secondario di 2° grado (B) che nell'a.s. 2024/2025 subirà un dimensionamento cessando di esistere: le classi saranno distribuite in due istituti funzionanti nello stesso Comune (A e C). Quale sarà la mia destinazione?

R – *Dipende se lei si troverà in una situazione di soprannumerarietà; infatti, nel caso di cessazione di un istituto di scuola secondaria di 1° o di 2° grado o di sezioni staccate (queste sono collocate in Comuni diversi dalla sede), e attribuzione delle classi a più istituti dello stesso grado funzionanti nello stesso Comune, i docenti di religione in servizio nella scuola soppressa ottengono di esprimere una opzione (presentando un apposita domanda) e di essere utilizzati nei nuovi istituti; occorre però verificare la sussistenza o meno della condizione di soprannumerarietà del docente; ciò in quanto:*

- *Se le cattedre rimarranno le stesse – per numero - a quelle precedenti, allora ogni docente sarà assegnato nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento in ordine alla graduatoria di cui all'art. 10, commi 3 e 4*

*dell'O.M. n. 31 del 23 febbraio 2024 e in base alla preferenza espressa. In sintesi ognuno seguirà le classi nelle quali svolgeva servizio nel corrente anno scolastico: chi era in **A** rimarrà in **A**, chi era in **C** rimarrà in **C** ed infine chi era in **B** deciderà di andare in **A** oppure **C**, ovvero il docente in servizio in **B**, che ritroverà le classi in **A** e **C**, andrà in **A** e in **C**.*

- Nel caso in cui le cattedre diminuiscano l'Usr o l'At competente per territorio, tenendo conto della graduatoria di cui all'art. 10, commi 3 e 4 dell'O.M. n. 31 del 23 febbraio 2024, individuerà tra tutti i docenti coinvolti nel dimensionamento il docente soprannumerario che dovrà chiedere una nuova utilizzazione oppure un completamento.*

N° 5

D – Insegno in un corso sperimentale all'interno di un istituto secondario; tale corso – a seguito di dimensionamento dell'istituto – è confluito in un altro istituto secondario dello stesso Comune; quale sarà la mia situazione?

R – Dovrà innanzitutto verificare se si trova in situazione di soprannumerarietà: infatti, nel caso in cui le succursali e/o i corsi, a seguito di dimensionamento, confluiscono presso altre istituzioni scolastiche dello stesso grado nello stesso comune, il personale docente dell'istituto che, benché ancora esistente, ha subito una riduzione di classi, ha titolo a transitare nell'istituto di confluenza esercitando una opzione con le seguenti modalità:

- I docenti non soprannumerari nei predetti istituti sono assegnati a domanda e in ordine di graduatoria, con priorità sui posti della scuola di precedente servizio e, in subordine, sui restanti posti rimasti liberi in una delle scuole derivanti dalla stessa operazione di dimensionamento.*

- Nel caso in cui le cattedre diminuiscano l'Usr o l'At competente per territorio, tenendo conto della graduatoria di cui all'art. 10, commi 3 e 4 dell'O.M. n. 31 del 23 febbraio 2024, individuerà tra tutti i docenti coinvolti nel dimensionamento il docente soprannumerario che dovrà chiedere una nuova utilizzazione oppure un completamento.*

N° 4

D – Insegno in un circolo didattico confluito interamente in un altro circolo dello stesso comune; quale sarà la mia situazione?

R – Nel caso di unificazione di circoli didattici e/o scuole primarie di istituti comprensivi funzionanti nello stesso Comune o in Comuni diversi (la distinzione

è ininfluente), si forma un unico organico e, pertanto, i docenti di religione di ruolo presenti nei due istituti confluiscono nel nuovo istituto.

Qualora l'unificazione non dovesse comportare una diminuzione di classi e, quindi, di ore, ogni docente sarà assegnato alle classi in cui impartiva l'insegnamento nell'anno scolastico precedente.

Qualora, invece, l'unificazione comporti una diminuzione di classi e, quindi, una perdita di ore, si dovrà stabilire chi dei docenti in questione diventa perdente posto o dovrà chiedere l'eventuale completamento in altro istituto. In questo caso si prenderà visione della graduatoria regionale articolata su ambiti territoriali diocesani e si individuerà (art. 10, commi 3 e 4 dell'O.M. n. 31 del 23 febbraio 2024) chi è l'eventuale perdente posto (ovviamente l'ultimo dei predetti docenti).

N° 3

D – Insegno in uno dei plessi di una scuola primaria; a seguito di dimensionamento del circolo didattico, il plesso dove io presto servizio è confluito in un istituto comprensivo (scuola primaria): cosa comporterà per me questo provvedimento?

R - *Nel caso di dimensionamento di singoli plessi o scuole dell'infanzia in altro circolo o istituto comprensivo, i docenti di religione in servizio assegnati nel corrente anno scolastico sui medesimi plessi o scuole dell'infanzia possono esprimere - al fine di garantire la continuità didattica - un'opzione (presentando una apposita domanda) per essere assegnati dall'ufficio scolastico regionale o dall'Ambito territoriale di competenza al circolo e/o istituto comprensivo di confluenza.*

In caso di perdita di ore, per l'individuazione dei soprannumerari si tiene conto di tutti i docenti di religione, sia di quelli già facenti parte del circolo e/o istituto comprensivo di confluenza sia quelli provenienti dal circolo e/o istituto di precedente servizio.

N° 2

D – Insegno in un circolo didattico (circolo didattico A) con tre plessi (X1, X2 e X3), nei quali ci sono tre cattedre di religione e tre docenti di religione; a causa di un dimensionamento il plesso X1 è confluito in un istituto comprensivo (IC1) mentre i plessi X1 e X2 – nei quali io presto servizio - sono confluiti in un altro istituto comprensivo (IC2). Devo svolgere qualche adempimento? Inoltre, potrei trovarmi in situazione di soprannumerarietà?

R – *Qualora, come nel caso in questione, in X1, X2 e X3 ci siano tre cattedre intere e tre docenti di religione, ognuno di loro seguirà le classi/scuole di confluenza. In ogni caso, occorre che lei presenti un modulo per esprimere l'opzione di transito sulla nuova istituzione scolastica; ciò in quanto - non essendo più funzionante il precedente circolo e/o istituto comprensivo – se non presentasse il modulo si ritroverebbe in condizione di soprannumerarietà.*

N° 1

D - Insegno in un circolo didattico con due plessi (X1 e X2), dove si trovano due cattedre intere di religione e una divisa su entrambi i plessi; a causa di un dimensionamento il plesso X1 è confluito in un istituto comprensivo (IC1), il plesso X2 è confluito in un altro istituto comprensivo (IC2). Io insegno in entrambi i plessi: in quale istituto comprensivo dovrò prestare servizio?

R – *Se in X1 e in X2 ci sono due cattedre intere e una su entrambi i plessi, allora lei – cioè il docente in servizio in entrambi i plessi - seguirà entrambe le classi/plessi in **IC1** e **IC2** (sempre presentando il modulo di opzione). Qualora volesse invece seguire soltanto il plesso dove ha maggior numero di ore, dovrà presentare – oltre all'opzione ai fini del dimensionamento – anche domanda di riarticolazione della cattedra.*